

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

pec: [dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. *63919*

Palermo, li

**19 DIC. 2023**

**CIRCOLARE N. *3/2023***

**Disposizioni di versamento in materia di entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza regionale, a seguito dell'istituzione del servizio di Tesoreria regionale in sostituzione di quello del Cassiere regionale.**

*Presidenza della Regione  
Ufficio di Gabinetto*

*Segreteria generale della Regione*

*Ragioneria generale della Regione*

*Dipartimenti regionali*

*Prefetture della Sicilia*

*Questure della Sicilia*

*Comando Legione Carabinieri Sicilia*

*Guardia di Finanza Comando  
Regionale Sicilia*

*Agenzia delle Entrate Riscossione  
Direzione Centrale*

*Ragionerie Territoriali  
dello Stato Sicilia*

*Alla Corte dei Conti  
Sezione di controllo*

*A.N.C.I. Sicilia*

Con Deliberazione della Giunta n. 307 del 17 luglio 2023 la Regione siciliana ha attivato le procedure necessarie al passaggio dal regime di Cassa regionale al regime di Tesoreria regionale previsto dal decreto legislativo n.118 del 2011 in materia di armonizzazione contabile.

Conseguentemente la Ragioneria Generale della Regione siciliana ha posto in essere atti finalizzati alle modifiche organizzative disposte nella citata Deliberazione e all'affidamento in convenzione all'Istituto Unicredit S.p.A, del servizio di Tesoreria regionale che si articolerà sul territorio siciliano tramite la rete degli sportelli bancari del medesimo istituto, presso i quali continuerà a essere consentita l'effettuazione del versamento diretto in tesoreria ai sensi del vigente ordinamento contabile.

La novità rilevante comunicata dalla Ragioneria Generale della Regione è costituita dalla chiusura dal 01/01/2024 degli attuali conti correnti postali intestati agli Uffici provinciali della vecchia Cassa regionale che di seguito si riportano, al fine di darne diffusione ai rispettivi Uffici anche per l'adeguamento della modulistica:

c/c post. n. 229922	intrattenuto ad Agrigento;
c/c post. n. 217935	intrattenuto a Caltanissetta;
c/c post. n. 12202958	intrattenuto a Catania;
c/c post. n. 11191947	intrattenuto ad Enna;
c/c post. n. 11669983	intrattenuto a Messina;
c/c post. n. 302901	intrattenuto a Palermo;
c/c post. n. 10694974	intrattenuto a Ragusa;
c/c post. n. 11429966	intrattenuto a Siracusa;
c/c post. n. 221911	intrattenuto a Trapani.

Pertanto, dal 01/01/2024 non sarà più consentito effettuare versamenti tramite i predetti conti correnti postali.

Ciò premesso si comunicano le modalità di versamento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza regionale da imputarsi ai seguenti capitoli del bilancio regionale formalmente intestati nella rubrica del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito:

- capo 8, capitolo 2301** “multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria”;
- capo 8, capitolo 2302** “oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione”;
- **capo 8, capitolo 2303** “oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali”;
- capo 8, capitolo 2306** “ammende, oblazioni e sanzioni amministrative per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia”.

**Relativamente ai predetti capitoli di entrata le uniche modalità con cui si dovrà effettuare il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria sono le seguenti:**

**-versamento indiretto tramite Modello F23 agli sportelli dell'Agente della riscossione, delle Banche e delle Poste italiane.**

In materia di sanzioni pecuniarie amministrative cui si riferisce la legge 689/1981, giova rammentare che a seguito dell'accertamento delle violazioni sanzionate e dell'individuazione del debitore diretto ha inizio la gestione dell'entrata che l'Amministrazione ha ragione di credito da riscuotere

Sotto il profilo della riscossione in senso stretto, può affermarsi che tre sono i momenti in cui è possibile che si faccia luogo a riscossione, di guisa che in tutti i tre predetti momenti si pone la fase del versamento.

Infatti, una volta proceduto, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 689/81, alla immediata contestazione della violazione da parte degli agenti accertatori o, se questa non vi è stata, alla notificazione degli estremi della violazione, il primo comma dell'art. 16 della legge 689/81 prevede la facoltà “*di pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, entro il termine di 60 gg. ..*”, con effetti liberatori dall'obbligo del pagamento della somma che potrebbe essere stabilita nel prosieguo del procedimento a titolo di sanzione.

In caso di mancato pagamento in misura ridotta è previsto l'inoltro del rapporto all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, la quale, sussistendone le condizioni, emette l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/81, determinando la somma dovuta a titolo di sanzione per la violazione ed ingiungendone il pagamento, entro trenta giorni, all'autore della violazione medesima, così verificandosi il secondo momento della riscossione.

In caso di mancato pagamento volontario della sanzione determinata con ordinanza ingiunzione si perviene al terzo momento della riscossione, ovvero la riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della citata legge 689/81, il quale, nel disciplinare l'esecuzione forzata dell'ordinanza ingiunzione, al primo comma prevede che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, *“l'Autorità che ha emanato l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette”*.

Per quanto riguarda concerne le modalità di pagamento delle sanzioni l'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, espressamente prevede che il *“pagamento è effettuato all'Ufficio del Registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza ingiunzione”*.

Tuttavia, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237 ha soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1998 i servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze.

A seguito di tale soppressione, la riscossione delle entrate di cui all'art.2, lettera g) del summenzionato decreto legislativo, già svolta dagli Uffici del Registro, deve avvenire per il tramite del concessionario del servizio di riscossione dei tributi (Agente della riscossione), anche mediante delega alle banche e alle poste italiane, tramite il modello F23 conforme a quello allegato al decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 28 dicembre 1998.

Il modello di versamento F23, come da istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate, va utilizzato, fra l'altro, per il pagamento di sanzioni pecuniarie e somme dovute a seguito di contravvenzioni, verbali-ingiunzioni e può essere compilato a cura di chi effettua il pagamento spontaneo in *“autoliquidazione”* quando il soggetto è in grado di calcolare autonomamente l'importo dovuto (ad esempio sulla base del verbale nel caso di *pagamento di una somma in misura ridotta ai sensi dell'art 16 della legge 689/1981*) e solo in questo caso non occorre compilare tutti i campi retinati.

**La compilazione del modello “F23”** può essere effettuata dal soggetto versante su supporto cartaceo, conforme a quello del DM citato, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure in formato elettronico utilizzando il **modello “F23online”** collegandosi al seguente link dell'Agenzia delle Entrate:

**<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23>**

ove un'applicazione permette di compilare direttamente, senza installare alcun software, il modello di pagamento F23, attraverso alcuni passaggi guidati per le diverse sezioni e campi del modello, modificabili in ogni momento, segnalandone le eventuali anomalie.

In entrambi i casi, una volta compilato e stampato, il modello di versamento F 23 deve essere presentato per il pagamento presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, di Banche e di Poste italiane.

La duttilità di questo strumento di versamento F23 sta anche nel fatto che il soggetto versante può utilizzare le procedure di home banking che le Banche e le Poste italiane hanno predisposto per i rispettivi correntisti al fine di effettuare dai propri siti sia la compilazione che il pagamento in modalità on line del predetto modello.

In tutti gli altri casi nei quali il modello F23 viene precompilato dall'Ufficio o dall'Ente che richiede il pagamento e inviato al contribuente insieme all'atto cui si riferisce il pagamento, gli eventuali dati mancanti vanno indicati dal versante sulla base delle informazioni contenute nell'atto stesso.

Il modello F23, come noto, è compilato in triplice esemplare: il primo è per il concessionario/banca/poste che effettua il pagamento, il secondo è per il soggetto che effettua il versamento; il terzo serve per l'eventuale presentazione all'ufficio che ha disposto il pagamento.

E' dunque essenziale chiarire che ai vantaggi derivanti dalle possibilità di pagamento del Modello di versamento F23 presso la rete degli sportelli dell'Agente della riscossione e presso quelli bancari e postali anche tramite le procedure di home banking riservate ai rispettivi correntisti, si aggiunge il vantaggio costituito dalla possibilità di riscontro amministrativo - contabile dell'avvenuto pagamento spontaneo del verbale di accertamento della violazione disposto dall'Organo accertatore, ai sensi degli articoli 13 e 14 e 16 della legge n. 689/1981, anche per godere del beneficio del pagamento in misura ridotta, inibendo in tal modo l'invio del rapporto all'Autorità competente ai sensi dell'art 17 della legge n. 689/1981, nonché la riconciliazione del pagamento effettuato a seguito dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art 18 della legge n. 689/1981, in tal modo inibendo la successiva riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione competente.

Non può sottacersi, tuttavia, che eventuali errori di trascrizione impediscono all'ufficio o all'ente di abbinare il versamento all'atto o al documento cui si riferisce e possono comportare richieste di pagamento delle stesse somme già versate.

Solo la corretta precompilazione del Modello F23 assicura la possibilità della riconciliazione contabile del pagamento con l'atto amministrativo che lo dispone e, oltre ad evitare aggravii non dovuti del procedimento, conferisce certezza ed efficacia all'azione di recupero anche in via coattiva.

Al fine di consentire idoneo momento di riscontro del pagamento effettuato e l'associazione dello stesso ai dati amministrativi, è necessario che, in sede di precompilazione del modello F 23, gli Uffici o gli Enti che dispongono il versamento indichino nel campo 6 il proprio codice Ufficio e osservino le corrette modalità di precompilazione indicate nelle istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate in sede di approvazione del modello, reperibili al link sopra riportato.

In tutti i casi di compilazione del modello F 23 cartaceo oppure di compilazione del modello F23 online, per i suddetti capitoli formalmente intestati nella rubrica del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito **dovranno essere indicati: nel campo 11, i codici tributo riportati nella sottostante tabella, riportando nel campo 9 la Causale "PA" e nel Campo 10 le indicazioni o gli estremi dell'atto che dispone il pagamento** ( ad es. del Verbale di accertamento con la denominazione succinta dell'Organo accertatore ( Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza etc) , mentre per le Ordinanze-Ingunzione gli estremi della stessa e la denominazione succinta dell'Autorità competente ( ad esempio Assessorato o Dipartimento regionale o Prefettura etc ) che la ha emessa .

**Tabella di corrispondenza dei codici tributo correlati ai rispettivi capitoli di entrata:**

741T riguardante il capitolo 2301;  
743T riguardante il capitolo 2302;  
745T riguardante il capitolo 2303;  
759T riguardante il capitolo 2306;

I codici tributo elencati corrispondono ai capitoli del bilancio regionale intestati al Dipartimento regionale Finanze e Credito- Assessorato regionale per l'Economia sui quali devono affluire i proventi delle sanzioni accertate ed irrogate per le violazioni afferenti alle specifiche materie desumibili dalle stesse denominazioni dei capitoli.

In via residuale, i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative, accertate e irrogate in materie di competenza regionale, propria o delegata, per le quali non sia possibile individuare, sulla base del Quadro di classificazione delle entrate del bilancio regionale, uno specifico capitolo di entrata intestato ai Dipartimenti regionali di altri Assessorati regionali, nel modello F23 va indicato, nel campo 11, il codice tributo 741 T che identifica il capitolo di entrata 2301 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dall'autorità giudiziaria ed amministrativa con esclusione di quelle aventi natura tributaria".

E' d'obbligo precisare che fra i vantaggi dell'attività di precompilazione del modello F23, da parte degli Uffici delle Amministrazioni statali e delle Forze dell'Ordine operanti in Sicilia, vi è anche quello di potere indicare nel campo 11 i codici tributo che si riferiscono ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato quali, ad esempio, quelli relativi al recupero delle spese di notifica dagli stessi effettivamente sostenute oppure quelli relativi alle quote di compartecipazione ai proventi agli stessi spettanti.

Resta, infine, per il soggetto versante, la facoltà prevista dall'ordinamento contabile, di effettuare il versamento diretto in tesoreria regionale di quanto dovuto sul conto Erario della Regione siciliana presso gli sportelli di Unicredit S.p.A avendo cura di indicare nella causale il capo e il capitolo nonché gli estremi dell'atto con il quale si chiede il pagamento ( ad es. Verbale di accertamento del ..con la denominazione succinta dell'Organo accertatore (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza etc) , mentre per le Ordinanze-Ingunzione con la denominazione succinta dell'Autorità competente ( ad esempio Assessorato o Dipartimento regionale o Prefettura etc ) che la ha emessa ma, va detto che, per esperienza, questa modalità di versamento non assicura i descritti vantaggi del versamento effettuato con il modello F23.

I Dipartimenti regionali, gli Uffici e gli organi accertatori in indirizzo sono invitati provvedere alla diffusione della presente a tutti gli enti ed uffici che svolgono funzioni nella soggetta materia per loro conto in relazione alle tipologie di sanzioni i cui proventi devono affluire ai suddetti capitoli.



DIRIGENTE GENERALE  
Avv. Silvio Marcello Maria Cuffaro